

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 140

Oggetto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA, AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di settembre , nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fausto PAVIA

ADOTTA

il provvedimento che segue:

Richiamata la proposta di deliberazione n. 2234 / 2025 che si riporta qui di seguito:

"PREMESSO che:

- la materia delle competizioni sportive su strada è disciplinata dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada – C.D.S.) e nello specifico l'art. 9, che come modificato dalla Legge 09/04/2025, n. 58 stabilisce che *“sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge”*;

- per competizione sportiva si intende comunemente un evento che comporta lo svolgersi di una gara intesa come l'agonismo fra due o più concorrenti o squadre, impegnati a superarsi vicendevolmente dove lo scopo è la vittoria di una fra le parti contendenti. La competizione sportiva richiede l'esistenza di una organizzazione (comitato promotore) e di una preparazione ben precisa (ad esempio regolamento di gara, percorso fissato, ecc.); deve inoltre prevedere un punto di partenza e uno di arrivo, debitamente individuati e segnalati sul percorso. Non rientrano quindi nella nozione di competizione le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico e per le quali si applicano le ordinarie norme del Codice della Strada;

- le Province piemontesi provvedono al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali e con veicoli a trazione animale di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i., in forza delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte con L.R. n. 44 del 28/04/2000 e successivamente come modificato dall'art. 5 della L.R. 16 del 19/07/2004;

RICHIAMATO l'art. 14 (*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*) del Nuovo Codice della Strada, il quale prevede che gli enti proprietari delle strade debbano, tra le altre cose, garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

DATO ATTO che la Provincia di Vercelli è territorialmente caratterizzata da un forte elemento di particolarità, sempre da evidenziare e tenere ben presente se si vuole comprendere appieno la realtà locale. Infatti il territorio provinciale è ripartito in due aree geograficamente distinte, contrassegnate da diverse caratteristiche morfologiche e differenziate dal punto di vista socio-economico. L'area del Vercellese, che costituisce la parte meridionale della provincia, è pianeggiante, con una consistente presenza dell'agricoltura ed una minore incidenza relativa delle attività industriali. L'area della Valsesia, localizzata invece nella parte settentrionale, è quasi interamente montana, con una forte presenza industriale nella Bassa Valle ed una marcata rarefazione abitativa nell'Alta Valle. Tali differenze comportano necessariamente differenti specificità nell'offerta turistica, enogastronomica, naturalistica, storica, artigianale e museale;

CONSIDERATO che:

- **la scelta delle giornate** di svolgimento delle manifestazioni sportive dovrebbe favorevolmente ricadere su date e/o orari nei quali si stimino minori i disagi per la circolazione veicolare ordinaria e vi siano condizioni, sia meteorologiche che del piano viabile, ottimali;

- **la scelta del percorso viario** delle manifestazioni sportive e/o ciclistiche, quando non condizionata da particolari obiettivi sportivi e agonistici, deve riguardare le strade per le quali si stimino i minori disagi per la circolazione veicolare ordinaria e per gli stessi partecipanti e, laddove vi sia la possibilità, di determinare idonee viabilità alternative e/o tempi di raggiungimento ragionevoli per gli utenti della strada delle destinazioni prescelte

senza gravosi ritardi;

RILEVATO che:

- le gare ciclistiche saranno esaminate di volta in volta, in base agli orari stabiliti e alle esigenze organizzative. Le autorità competenti si riservano il diritto di modificare, sospendere o annullare le gare in funzione delle condizioni meteorologiche, di sicurezza o di altri fattori che possano influire sul corretto svolgimento dell'evento. Tutte le decisioni verranno comunicate tempestivamente agli organizzatori e ai partecipanti, per garantire la massima trasparenza e sicurezza;

- la previsione di percorsi alternativi riveste particolare importanza per garantire il minor impatto possibile dell'ordinanza prefettizia di temporanea limitazione della circolazione sull'ordinario traffico veicolare;

- anche il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019 ed avente come oggetto la *“Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e s.m.i.”* prevede che allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi è indispensabile assicurare una preventiva analisi delle realtà locali (ad esempio valutazioni relative alle esigenze organizzative, gestionali, turistiche ed economiche dei Comuni interferiti), del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative;

CONSIDERATO che al fine di mitigare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con quelle della circolazione veicolare ordinaria, le federazioni, enti, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI/FCI e comunque tutti coloro che intendono organizzare una competizione sportiva ciclistica su strada **dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia ed alla Prefettura competenti per territorio**, analogamente a quanto già avviene annualmente per gli Organi competenti nella specifica materia dello sport ciclistico, **il calendario delle competizioni programmate fino al 15 settembre dello stesso anno**. Quest'ultimo, fatto salvo problematiche non dipendenti dall'organizzazione, dovrà per tutto l'anno in corso rimanere invariato;

TENUTO CONTO che:

- attraverso la modifica del comma 1 apportata dalla Legge 09 aprile, n. 58 recante *“Modifiche all'art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”* viene mutato l'approccio ordinamentale alle competizioni sportive su strada. La previgente formulazione dell'art. 9 considerava la competizione come uso diverso della strada, luogo ordinariamente destinato alla circolazione dei veicoli, pedoni e animali e, pertanto, ne vietava lo svolgimento, salvo autorizzazione. La novella, invece, considera sempre permesse le competizioni sportive su strada continuando, tuttavia, a subordinare lo svolgimento all'ottenimento di un'autorizzazione, la cui adozione impone all'ente competente una preventiva valutazione circa l'impatto della stessa sulla sicurezza pubblica, sul traffico ordinario nonché sul buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico;

- la Legge 09 aprile, n. 58 recante in oggetto *“Modifiche all'art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle*

procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada” con la modifica del comma 2 dell’art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elimina il riferimento al nulla osta dell’ente proprietario della strada acquisito dall’ente competente al rilascio dell’autorizzazione;

EVIDENZIATO che:

- il ruolo delle Province italiane è quello di enti di area vasta intermedi tra Comuni e Regioni, con funzioni di coordinamento, supporto e sviluppo territoriale. Le funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla legge n. 56 del 2014, tra le altre cose, includono la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, la pianificazione e gestione dei servizi di trasporto e delle strade provinciali;
- l’abolizione dei *nulla osta* consente la velocizzazione delle istruttorie ma dal momento che le modifiche all’art. del C.D.S. non vietano all’ente incaricato del rilascio dell’autorizzazione di coordinarsi con i Comuni interessati dalle gare ciclistiche è espressa volontà della Provincia di continuare a rapportarsi con i Comuni relativamente ad eventuali segnalazioni di particolari impedimenti al transito per causa di forza maggiore (programmazione scavi e/o lavori di manutenzione), svolgimento di manifestazioni, celebrazioni, raduni, ecc. oltre che effettuare una attenta valutazione delle ripercussioni che la competizione comporta sulla normale circolazione veicolare;

DATO ATTO che:

- generalmente dalla seconda decade di settembre e per tutto il mese di ottobre, si svolge la mietitura del riso e di altri cereali con un forte incremento della circolazione di mezzi agricoli eccezionali sulla rete stradale di competenza;
- dal mese di novembre sino alla fine di febbraio (talvolta si sono manifestate precipitazioni anche oltre tale periodo) il nostro territorio pianeggiante è soggetto a nebbie, anche intense che ne limitano fortemente la visibilità oltre a contribuire a rendere umido e purtroppo anche scivoloso il nastro stradale bitumato, mentre nelle zone montuose non si possono escludere già le prime precipitazioni nevose che aiutando ad incrementare il traffico indotto dagli sport invernali. Si ricorda inoltre che tale periodo coincide anche con il trattamento preventivo invernale;
- questa Amministrazione, con Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 06 novembre 2023, aveva già cercato di disciplinare le tempistiche di svolgimento delle competizioni ciclistiche e che il contenuto del presente atto vuole essere un’esplicazione di dati ed esperienza maturata nell’arco di questi anni, con la precisa volontà di proseguire nel percorso di miglioramento nell’organizzazione e nella gestione delle gare ciclistiche su strada mantenendo sempre attivo il coordinamento anche con i Comuni del territorio;

CONSIDERATO che nell’arco di questi anni si è avuto modo di constatare come le temporanee sospensioni della circolazione veicolare dettate dai provvedimenti prefettizi comportano, soprattutto su strade con intensi flussi di traffico, la formazione di incolonnamenti di mezzi che creano talvolta anche elevati pericoli di incidentalità e criticità alla sicurezza stradale e che il graduale ritorno alla normale circolazione veicolare, lungo i tratti di strade interferiti dalle competizioni, necessitano di un lasso di tempo di tanto in tanto assai lungo per consentire lo smaltimento delle code formatesi;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTI:

- la Legge 09 aprile, n. 58 recante *“Modifiche all’art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”*;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, protocollo n. 300/STRAD//0000014029.U/2025 del 05 maggio 2025 e relativi allegati che fanno riferimento alle *“Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”*, in particolare le modifiche, in vigore dal 13 maggio 2025, riguardano i commi 1, 2, 7- bis e 9 e si pongono come obiettivi:

- la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada e aree pubbliche;
- la riorganizzazione delle competenze per l'adozione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione;
- l'uniformazione delle sanzioni per violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione;

- l’art. 20 del vigente Statuto provinciale intitolato: Attribuzioni del Presidente di Provincia;

- il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i (T.U. Enti locali);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

- 1 **di procedere**, a *parziale modifica ed integrazione*, del Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 06 novembre 2023 recante ad oggetto *“Disposizioni in materia di competizioni sportive su strada ai sensi del D.Lgs. 285/1992, art. 9 – Gare ciclistiche – prescrizioni in ordine all'autorizzazione e comunicazione del calendario di gara e autorizzazione al transito su strada provinciali”* come indicato nel sottostante specchietto:

ZONA	PERIODO
PIANURA e VALSESIA (intesa da Serravalle Sesia)	Infrasettimanale Weekend (sabato / domenica) Festivi o periodo di vacanza dovuti ad esempio a “ponti lavorativi”, a seconda del calendario annuale
	CONCESSE <p>sempre che:</p> <p><u>tendenzialmente non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno per le ragioni prima indicate. Verrà comunque di volta in volta effettuata una attenta valutazione da parte della Provincia di Vercelli in base agli orari stabiliti e alle proprie esigenze organizzative. La Provincia di Vercelli si riserva la possibilità di richiedere comunque il nulla osta espresso dai Comuni interferiti per i motivi prima indicati.</u></p> <p>i percorsi prevedano il transito ordinariamente su strade appartenenti alla rete secondaria ed abbiano un percorso alternativo idoneo a tutte le categorie di mezzi e veicoli (strade primarie e principali) senza comportare eccessive dilatazioni di tracciato. <u>Verrà comunque di volta in volta effettuata una attenta valutazione da parte della Provincia di Vercelli in base agli orari stabiliti e alle proprie esigenze organizzative. La Provincia di Vercelli si riserva inoltre la possibilità di richiedere comunque il nulla osta espresso dai Comuni interferiti in virtù delle considerazioni iniziali.</u></p>

- 2 **di dare atto** che tutte le gare di preminente interesse nazionale, quindi riconosciute e approvate dal CONI e presenti nel calendario dell'elenco nazionale aventi come partecipanti gli atleti professionisti, potranno sempre svolgersi secondo le modalità e le tempistiche dettate dagli organizzatori che normalmente prevedono lo spostamento su più territori comunali, provinciali e regionali;
- 3 **di dare atto** che l'autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della competizione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali. I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando la Provincia di Vercelli da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall'oggetto delle autorizzazioni rilasciate.
- 4 **di dare atto** che la Provincia di Vercelli si riserva di negare la competizione ciclistica in qualunque momento qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ente a tutela del proprio demanio e della pubblica viabilità, o qualora si rendesse necessario eseguire lavori di qualsiasi genere e natura lungo la strada; eventuali revoche o modificazioni alle autorizzazioni potranno essere disposte autoritativamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimenti danni di qualsivoglia natura.
- 5 **di dare atto** che per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si

rimanda alla normativa vigente in materia.

- 6 **che** tale provvedimento del Presidente della Provincia non si applica ad autorizzazioni già rilasciate ovvero a quelle le cui istanze sono state acquisite al protocollo generale della Provincia di Vercelli prima della sua entrata in vigore;
- 7 **di dare atto** che il provvedimento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alle competizioni sportive su strada – gare ciclistiche

Dispone

di rendere immediatamente eseguibile il presente decreto, ai sensi dell'art. 134, comma n. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

Redattore: PINATO FABRIZIO
Funzionario: SGUOTTI MARZIO

A questo punto

IL PRESIDENTE

Udita la proposta di provvedimento sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Visti:

- la proposta di decreto n. 2234/2025 avente per oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA, AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ";
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 287/2000;

DECRETA

di approvare la suesposta proposta di decreto avente per oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA, AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. "

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA, AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**”

Sulla Proposta N. **2234/2025** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Vercelli lì, 17/09/2025

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)